



COMUNE DI ALLEGHE

ORDINANZA N. 44 DEL 23/07/2025

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DELIMITAZIONE E ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) IN, VIA LUNGOLAGO, VIA EUROPA, VIA MONTE PAPE, PIAZZA J.F. KENNEDY A PARTIRE DAL CIVICO N. 17 E CIV. N. 27 (HOTEL ALLE ALPI) SINO ALL'INIZIO DI VIA EUROPA E VIA MONTE PAPE, DAL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2025, PER TUTTO L'ARCO DELLE 24H, TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 28.07.2021 con il quale l'Area di Polizia Locale è stata soppressa e le funzioni ad essa attribuite sono state assegnate alla nuova Area Amministrativa;

VISTO il decreto sindacale n. 02 del 11.02.2025, col quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Amministrativa dell'Ente ex art. 107 D. Lgs. 267/2000 (cd: "Testo Unico degli Enti Locali);

CONSIDERATO che:

- le strade comunali di Via Lungolago, Via Europa, Via Monte Pape, che attraversano il centro storico di Alleghe, nei periodi di maggiore afflusso turistico, sono interessate da un notevole traffico veicolare e pedonale in quanto percorsi che interessano le sponde del Lago di Alleghe, di forte attrazione turistica;
- che Piazza J. F. Kennedy, piazza principale dell'abitato di Alleghe nonché del centro storico, nei periodi di maggiore afflusso turistico, è interessata da un notevole traffico veicolare e pedonale in quanto insistono su di essa numerosi esercizi pubblici e commerciali;
- l'ingresso e l'uscita dei veicoli da Piazza J. F. Kennedy, nei periodi di maggiore afflusso turistico, determina situazioni di congestionamento del traffico sulla S.R. 203 "Agordina" e di pericolo per gli utenti deboli;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16.07.2025 che stabilisce quanto segue:

- di istituire una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in:

- a) Via Lungolago (senza varco);
- b) Via Europa (senza varco);
- c) Via Monte Pape (senza varco);
- d) Piazza J.F. Kennedy a partire dal civico n. 17 (IAT di Alleghe) e civ. n. 27 (Hotel Alle Alpi) sino all'inizio di Via Europa e di Via Monte Pape;

- di dare atto che la suddetta Zona a Traffico Limitato (ZTL) entrerà in vigore dal giorno 01 agosto 2025 fino al giorno 31 agosto 2025 di tutti i giorni, festivi compresi;

VISTA pertanto la necessità di provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale



COMUNE DI ALLEGHE

all'interno della piazza e delle vie sopra descritte;

VISTO l'art. 5, del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e le successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 7, comma 9, del nuovo Codice della Strada il quale prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta Comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

ART. 1

- di istituire una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in:

- a) **Via Lungolago (senza varco);**
- b) **Via Europa (senza varco);**
- c) **Via Monte Pape (senza varco);**
- d) **Piazza J.F. Kennedy a partire dal civico n. 17 (IAT di Alleghe) e civ. n. 27 (Hotel Alle Alpi) sino all'inizio di Via Europa e Via Monte Pape (senza varco);**
con conseguente DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 00:00 del giorno 01 AGOSTO 2025 fino alle ore 23.59 del giorno 31 AGOSTO 2025, attiva in tutto l'arco delle 24h, di tutti i giorni, festivi compresi, con esclusione delle seguenti categorie:

- i veicoli muniti di contrassegno rilasciato dal Comune di Alleghe;
- frontisti
- ospiti e dipendenti delle strutture ricettive e locazioni turistiche situate all'interno della ZTL;
- i veicoli di servizio e di rappresentanza degli Enti Pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Unioni ed Associazioni) e veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali, individuati da contrassegni o evidenti simboli;
- i veicoli di primo soccorso e dei medici in visita;
- gli operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio in ZTL per mercati giornalieri, settimanali, ovvero mercati straordinari individuati con atto del Consiglio Comunale o già autorizzati;
- mezzi omologati preordinati alla rimozione veicoli ed al soccorso stradale in genere;
- i veicoli adibiti a operazioni commerciali di carico e scarico merci;
- veicoli adibiti alla consegna di medicinali muniti di segni distintivi;

ART. 2

Ai veicoli adibiti a operazioni commerciali di carico e scarico merci sarà consentito l'accesso all'area ZTL non oltre le ore 10:00

ART. 3

L'istituzione temporanea di divieto di sosta sull'area ZTL di Piazza J.F. Kennedy situata a



COMUNE DI ALLEGHE

partire dal civico n. 17 (IAT di Alleghe) e civ. n. 27 (Hotel Alle Alpi) sino all'inizio di Via Europa e Via Monte Pape, durante tutto il periodo di attivazione della ZTL così come specificata all'art. 1 del presente provvedimento, ad esclusione dello stallo parcheggio riservato ai veicoli a servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno e allo stallo parcheggio riservato ai motocicli istituito a margine della S.R. 203 "Agordina" e indicato da apposita segnaletica;

ART. 3

Istituzione di senso unico nelle seguenti vie:

- Via Lungolago, con senso di marcia da Intersezione con S.R. 203 "Agordina" - ingresso Nord, a Intersezione con Via Europa;
 - Via Europa, con senso di marcia da Intersezione con Via Lungolago a intersezione con Piazza J.F. Kennedy;
 - Via Monte Pape, con senso di marcia da Intersezione con Piazza J.F. Kennedy a Intersezione con Via Lungolago;
- durante tutto il periodo di attivazione della ZTL così come specificata all'art. 1 del presente provvedimento;

ART. 4

Temporanea sospensione dell'ordinanza con cui è stato istituito il divieto di sosta permanente su tutta Via Lungolago durante tutto il periodo di attivazione della ZTL così come specificata all'art. 1 del presente provvedimento;

ART. 5

Temporanea e parziale sospensione dell'ordinanza nr. 18/2025 con cui sono state istituite le aree di sosta soggette a pagamento e la loro calendarizzazione, con esclusivo riferimento agli stalli di sosta situati tra il civ. n. 17 (IAT di Alleghe) e civ. n. 27 (Hotel Alle Alpi) sino all'inizio di Via Europa e Via Monte Pape, durante tutto il periodo di attivazione della ZTL così come specificata all'art. 1 del presente provvedimento;

ART. 6

Istituzione temporanea di divieto di sosta, durante tutto il periodo di attivazione della ZTL, così come specificata all'art. 1 del presente provvedimento, sugli stalli parcheggio riservati ai residenti, muniti di apposito contrassegno, situati nell'area tra Via Monte Pape, Via Europa e Piazza J.F. Kennedy, fronte Canonica;

ART. 7

Il presente provvedimento sarà efficace dal giorno 01.08.2025 al giorno 31.08.2025;

ART. 8

L'area ZTL istituita, viene indicata in dettaglio nella cartografia allegata al presente provvedimento come Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

D I S P O N E



COMUNE DI ALLEGHE

Che venga posta in loco idonea segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio di Polizia Locale;

AVVERTE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali nonché mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Alleghe ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla.

La presente ordinanza verrà comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Caprile Bellunese;

Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al sottoscritto è attribuita la responsabilità su codesto procedimento amministrativo ex art. 5 comma 2 della L. 07.08.1990, n. 241 (Legge sul Procedimento Amministrativo).

IL RESPONSABILE

Carlo Bernardi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)